

DELIBERA N. 192/99

ULTERIORE PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI GENERALI AFFERENTI AL SISTEMA ELETTRICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 dicembre 1999;
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori, e che la misura di tale corrispettivo sia determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 del medesimo articolo e sia tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
 - l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività svolte dalla apposita società separata dall'Enel Spa per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e le attività connesse e conseguenti; e inoltre che l'Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, tra l'altro definendo la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, in misura decrescente in rapporto ai consumi di energia;
 - con delibera 20 settembre 1999, n. 138/99 (di seguito: delibera n. 138/99), l'Autorità ha presentato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una

proposta in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n.79/99;

- Visto il decreto legislativo n. 79/99;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
- Vista la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98);
- Vista la delibera n. 138/99;
- Visto il documento "Proposte per la ricerca di sistema" presentato dalla società Enel Spa all'Autorità in data 24 giugno 1999 (prot. Autorità 007193 del 25 giugno 1999) sulle attività pregresse, in corso e programmate di ricerca di sistema e sull'assetto societario futuro delle strutture a cui saranno affidate dette attività;
- Vista la lettera in data 12 novembre 1999 ,prot. n. 859, inviata dall'amministratore delegato della società Enel Spa all'Autorità, nella quale viene richiesta un'accelerazione delle procedure per l'assunzione delle determinazioni previste dall'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99 in ordine alla individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti le attività di ricerca al fine di poter assicurare la regolare prosecuzione di dette attività, nonché di poter procedere alla pianificazione delle stesse;
- Considerato che:
 - con la deliberazione dell'Autorità n. 138/99, in ragione della necessità di procedere ad approfondimenti ed analisi ulteriori, non sono stati puntualmente definiti criteri di individuazione e di quantificazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99, le attività di ricerca, la realizzazione di obiettivi specifici di tutela ambientale e l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica;
 - con deliberazione dell'Autorità n. 58/98, si è proceduto alla determinazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura ammessi a reintegrazione e che tra detti oneri figurano quelli concernenti la messa in custodia degli impianti e lo smantellamento (in inglese "decommissioning") delle centrali nucleari di Foce Verde, Caorso, e Trino Vercellese 1 e il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato, già liquidati dal Comitato interministeriale dei prezzi in base ai provvedimenti richiamati nella medesima deliberazione;
 - in data 31 maggio 1999 l'Enel Spa ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99, della società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari Spa (di seguito: SoGIN) a cui sono stati

- conferiti beni e rapporti giuridici relativi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti;
- gli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti lo smantellamento delle centrali elettro-nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare riguardano interventi caratterizzati da significative incertezze per quanto riguarda i tempi e le modalità da seguire nella loro attuazione, in ragione della limitata esperienza in materia anche a livello internazionale;
 - come risulta dal richiamato documento “Proposte per la ricerca di sistema”, sono in fase di avanzato completamento alcune attività di ricerca a carattere continuativo di rilevante interesse generale per il sistema elettrico già avviate dall’Enel Spa e che dette attività sono in corso di trasferimento alla società CESI Spa;
- Ritenuto che:
 - in conseguenza della ridefinizione degli oneri concernenti le attività nucleari risultante dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 79/99, e a causa alle evidenziate incertezze in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione degli interventi previsti, si debba procedere alla rideterminazione di detti oneri;
 - la suddetta rideterminazione debba essere basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla SoGIN Spa in ordine alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché alle attività a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l’economicità di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - sia peraltro necessario garantire alla SoGIN, sino alla definitiva determinazione degli oneri la cui copertura sarà assicurata attraverso una componente del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale, i mezzi economici necessari al disimpegno delle attività correnti;
 - sia inoltre necessario, sino alla entrata in operatività del regime di contribuzione alle attività di ricerca previsto dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 e prefigurato dalla presente proposta, assicurare le risorse necessarie alla prosecuzione ed alla conduzione ad esito di attività di ricerca a carattere continuativo di rilevante interesse generale per il sistema elettrico;

DELIBERA

- Di proporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad integrazione della propria delibera 20 settembre 1999, n. 138/99, al Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, l’adozione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del seguente provvedimento avente ad oggetto l’individuazione di alcuni oneri generali afferenti al sistema elettrico:

Articolo 1

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 1999, n.138/99

- 1.1 I costi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 1999, n.138/99, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico qualora le attività ivi considerate:
- a) siano svolte dalla società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari Spa (di seguito: SoGIN Spa) anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;
 - b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla società SoGIN Spa al momento della sua costituzione;
 - c) siano esclusivamente finalizzate:
 - i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Garigliano, Trino Vercellese 1;
 - ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;
 - iii) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento e all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato nelle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano, Trino Vercellese 1, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti.
- 1.2 Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui al precedente comma 1.1 sulla base di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività ivi previste.
- 1.3 Tenuto conto degli oneri già reintegrati in applicazione dei provvedimenti di liquidazione adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione della stessa Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione e all'aggiornamento degli importi da coprire annualmente attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 2

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 1999, n.138/99

- 2.1 I costi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 1999, n.138/99, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico qualora le attività ivi considerate:
- a) siano attinenti alla produzione, importazione, esportazione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, o ad attività anche appartenenti ad altri settori, ma collegate alle suddette fasi del sistema elettrico;
 - b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine e abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
 - c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;
 - d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.
- 2.2 Le attività di ricerca di cui al precedente comma 2.1 possono:
- a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. In tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o di riservatezza;
 - b) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera a), essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale. In tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, nonché di vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui al successivo comma 2.3, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del successivo comma 2.4;
 - c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi diversi da quelli previsti al successivo comma 2.3 ed essere svolte da soggetti nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.
- 2.3 I costi delle attività di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dal gettito

di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

- 2.4 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 giugno 2000 definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al precedente comma 2.3 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui al precedente comma 2.2.
- 2.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i finanziamenti alle attività di ricerca sulla base degli esiti delle attività di selezione e controllo di cui al precedente comma 2.4.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

- 3.1 Fino alla rideterminazione di cui al precedente articolo 1, comma 1.2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al precedente articolo 1, comma 1.1, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 3.2 Per l'anno 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al precedente articolo 2, comma 2.3, da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società Cesi Spa.

* * *

- Di conferire mandato al Presidente affinché la presente proposta venga trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i seguiti di competenza.